



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

BANDO

BANDO PER LA CREAZIONE DI IMPRESE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

**(approvato con deliberazione della Giunta camerale n.68, del 21 ottobre 2024 e
rettificato con determinazione presidenziale n.16, del 31 ottobre 2024)**



INDICE

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ	Pag. n.	3
ART.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA	Pag. n.	3
ART.3 - FASI DEL BANDO – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI	Pag. n.	3
ART.4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO	Pag. n.	5
ART.5 – SPESE AMMISSIBILI	Pag. n.	5
ART.6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI	Pag. n.	7
ART.7 – MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Pag. n.	8
ART.8 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	Pag. n.	8
ART.9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	Pag. n.	10
ART.10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	Pag. n.	12
ART.11 – CONTROLLI	Pag. n.	12
ART.12 – REVOCA	Pag. n.	13
ART.13 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	Pag. n.	13
ART.14 - CUMULO	Pag. n.	14
ART.15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Pag. n.	14
ART.16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	Pag. n.	14



ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, di seguito Camera di Commercio, intende testimoniare interesse e sensibilità verso l'economia sociale prevedendo incentivi volti a promuovere le imprese che operano per il perseguimento di interessi generali e finalità di utilità sociale. In particolare, con il presente bando si prevede un sostegno alla creazione e avvio di iniziative imprenditoriali il cui ambito di attività si traduce in servizi di supporto alla genitorialità con l'obiettivo di stimolare la progettazione, lo sviluppo e l'erogazione di nuovi modelli che siano in grado di fornire gli strumenti necessari per una adeguata conciliazione tra lavoro e vita privata. La presente misura sostiene il welfare a vocazione sociale finalizzato a migliorare le condizioni di imprenditori/imprenditrici, ridurre i costi dell'assenteismo, normalizzare le difficoltà, garantire livelli di prestazione difficili da raggiungere in situazioni familiari di difficoltà e aumentare la produttività.

ART.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta ad € 100.000,00.

ART.3 – FASI DEL BANDO - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. La partecipazione al bando prevede due fasi, di seguito illustrate:

Fase 1 Presentazione della domanda di partecipazione (art. 7): sono ammessi a questa prima fase gli aspiranti imprenditori (persone fisiche) che intendono avviare un'attività imprenditoriale nelle provincedi Frosinone o Latina (sede legale ed eventuale unità operativa), avente ad oggetto attività di servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzati alla conciliazione dei tempi lavoro-vita privata (a titolo esemplificativo baby sitting, supporto scolastico, laboratori esperienziali, ludoteca, asili nido e di prima infanzia) da costituire in coerenza con quanto previsto nel presente bando.

A seguito dell'ammissione dell'istanza di partecipazione, la Camera di Commercio riserva all'aspirante imprenditore un contributo per un importo massimo pari a € 15.000,00, di cui € 13.000,00 come contributo massimo a valere sulle spese ammissibili e € 2.000,00 come premialità associata alla tipologia di impresa femminile (per la definizione di impresa femminile il riferimento è al D.M. 30 settembre 2021, G.U. 14 dicembre 2021 - capo I, art.1). L'ammissione al contributo è da intendersi subordinata alla successiva costituzione dell'impresa.

Fase 2 Presentazione della domanda di concessione e liquidazione (art.8): sono ammessi a questa seconda fase gli aspiranti imprenditori ammessi alla fase 1 che, entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, abbiano provveduto a costituire una impresa in possesso dei seguenti requisiti:



- a) rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014¹;
- b) avere la sede legale ed eventuale unità operativa nella provincia di Frosinone o Latina;
- c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Frosinone Latina;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art.18 della Legge 580/93 e s.m.i., del D.M. 359/201, del D.M. 54/2005 e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale" approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.6, del 13 aprile 2021). A questo proposito si invita ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale (diritto.annuale@frit.camcom.it tel.0773/672267/672300/672260 – 0775/275254) della Camera di Commercio per sanare eventuali irregolarità pregresse. Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà informazione al soggetto richiedente chiedendo allo stesso di regolarizzare entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la inammissibilità della domanda di liquidazione;
- e) non siano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali liquidazione giudiziale, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art.85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- g) essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva;
- h) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio e/o sua Azienda Speciale, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e liquidazione (fatto salvo quanto previsto alla lettera d). Si

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).



precisa che la insussistenza anche solo di uno di essi comporterà l'impossibilità di accedere al contributo.

3. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio di competenza della Camera da parte di imprese già esistenti.
4. Resta inteso che il soggetto richiedente/aspirante imprenditore dovrà ricoprire la carica di titolare, nel caso di costituzione di impresa individuale, o la qualifica di socio, nel caso di costituzione di società di persone o di capitali.

ART.4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo a fondo perduto sarà pari al 70% delle spese sostenute e ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art.5, per un importo unitario massimo pari ad € 13.000,00. È prevista una maggiorazione del contributo di € 2.000,00 (aggiuntivo rispetto al valore massimo previsto dal bando) nel caso di tipologia di impresa femminile intesa come da D.M. 30 settembre 2021 (G.U. 14 dicembre 2021) capo I, art.1, ossia:
 - a) ditte individuali, dove la titolare è una donna;
 - b) società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
 - c) società di capitali, dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3.
2. Il contributo erogato non potrà in alcun caso essere superiore alla cifra stanziata a favore del soggetto beneficiario al momento dell'ammissione della domanda di partecipazione.
3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2, del D.P.R. n.600/73, ad esclusione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali.
4. La Camera si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ART.5 – SPESE AMMISSIBILI

1. In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti di spesa fiscalmente validi intestati alla costituita impresa, corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dalla costituita impresa. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.



2. Si precisa che sono ritenuti costi ammissibili:
 - a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio);
 - b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio di impresa nei seguenti ambiti: marketing e comunicazione, logistica, personale, organizzazione e gestione d'impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;
 - c) canoni di locazione della sede legale ed eventuale unità operativa della nuova impresa per i primi tre mesi di attività;
 - d) spese di progettazione del logo aziendale;
 - e) spese per consulenze specialistiche legate allo sviluppo di marchi, brevetti e disegni nonché relative spese di registrazione degli stessi;
 - f) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto).Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
3. Non saranno ritenute ammissibili domande di concessione e liquidazione che presentino costi ammissibili, al netto di IVA, inferiori ad € 4.000,00.
4. Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda di concessione e liquidazione non potranno essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.
5. Tutte le spese potranno essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ed entro i 6 mesi dalla data di ammissione al contributo. Dette spese, pena l'inammissibilità delle stesse, dovranno essere intestate alla neo costituita impresa. Le spese sostenute per periodi diversi da quello indicato non saranno in alcun modo considerate ai fini della determinazione del contributo.
6. Dai documenti di spesa fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, devono essere redatti in lingua italiana. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera l'ufficio potrà chiedere una traduzione giurata.
7. Le spese per le quali si richiede il contributo camerale devono riguardare, pena inammissibilità della spesa, interventi presso la sede legale ed (eventuale) unità operativa ubicate nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.
8. Le spese presentate a rendiconto devono essere riferite a procedure (acquisto di beni e/o servizi e relativi pagamenti) concluse al momento della presentazione della domanda di concessione e liquidazione.



9. Non sono in ogni caso considerate ammissibili:

- spese per produzione di campionature;
- spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
- spese per l'acquisto di pc, monitor, stampanti, tastiere, mouse, telefonia mobile, tablet, notebook (e similari) e sistemi audiovisivi;
- spese per il trasporto dei beni acquistati;
- spese per opere murarie o impiantistiche;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e/o indeterminato;
- le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dalla neo impresa richiedente o con coloro che collaborino o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc);
- imposte, tasse, diritti, bolli, SIAE o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge ecc.;
- spese fatturate da soci, amministratori, sindaci, collaboratori e dipendenti della neo impresa richiedente il contributo.

ART.6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi delle costituende imprese non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con alla costituenda impresa – ai sensi dell'art.2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



ART.7 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo ufficio.promozione@pec.frlt.camcom.it a partire **dalle ore 10:00 del 7 novembre 2024 alle ore 21:00 del 30 maggio 2025**. Nell'oggetto della e-mail PEC dovrà essere indicata la dicitura "Domanda di partecipazione Bando per la creazione di imprese a supporto della genitorialità CCIAA FRLT". Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. La Camera non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
2. L'invio della domanda può essere effettuato attraverso un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa dell'aspirante imprenditore richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità dell'aspirante imprenditore richiedente.
3. La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione (causa irricevibilità dell'istanza):
 - essere redatta avvalendosi esclusivamente della modulistica predisposta, compilata in ogni sua parte;
 - essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale dell'aspirante imprenditore o, in alternativa, la firma autografa dell'aspirante imprenditore con allegata la copia del documento di identità in corso di validità dello stesso (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda).
4. La domanda di partecipazione e l'eventuale modulo di procura sono disponibili sul sito camerale www.frlt.camcom.it - sezione Bandi e Contributi - pagina relativa al presente bando.
5. È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico.

ART.8 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

1. A pena di esclusione, la domanda di concessione e liquidazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tale termine. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di liquidazione.



La mancata presentazione della domanda di concessione e liquidazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dell'ammissione al contributo.

2. La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti modelli:
 - Modello Base generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
 - Modulo di domanda di concessione e liquidazione, disponibile in tempo utile sul sito www.frlt.camcom.it - sezione Bandi e Contributi - pagina relativa al presente bando, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato).
3. Le domande di contributo in cui il Modello Base e/o il Modulo di Domanda di concessione e liquidazione risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.
4. La domanda di concessione e liquidazione, inoltre, dovrà contenere i seguenti allegati:
 - a) Relazione con descrizione esaustiva e dettagliata del progetto e delle relative attività realizzate, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
 - b) Copia delle fatture valide ai fini fiscali trasmesse telematicamente al sistema di interscambio (SDI) (non sono ammesse le c.d. "fatture di cortesia") e degli altri documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti dati per la loro individuazione, intestati alla costituita impresa e debitamente quietanzati e in cui siano chiaramente indicate le singole voci di costo. Non è in ogni caso ammessa qualunque forma di autofatturazione. A seguito delle modificazioni normative intervenute con la Legge 30 dicembre 2023 n.213 al D.L. n.13/2023 art. 5, commi 6 e 7, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n.41, le fatture o documentazione di spesa equivalente intestate alla costituita impresa devono riportare obbligatoriamente, pena l'inammissibilità del documento di spesa stesso, il CUP - Codice Unico di Progetto - (comunicato in seguito all'ammissione al contributo) e la seguente dicitura "Spesa agevolata ai sensi del Bando per la creazione di imprese a sostegno della genitorialità CCIAA FRLT". In caso di fattura elettronica (o documento di spesa equivalente) priva dell'indicazione del CUP, il soggetto beneficiario, pena l'inammissibilità della relativa spesa, dovrà realizzare un'integrazione elettronica (attraverso il sistema di interscambio SDI) contenente il CUP, la dicitura sopra riportata e gli estremi della fattura a cui si riferisce;
 - c) Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili e definitive (ri.ba, assegno, bonifico ecc..) nella cui causale devono essere espressamente indicati il numero e la data della fattura cui si riferiscono le spese sostenute. Non sono in



alcun caso ammessi i pagamenti effettuati in contanti, tramite compensazione di qualunque genere o natura;

- d) Eventuale modulo di procura alla trasmissione/gestione della pratica sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dalla costituita impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari). Il modulo di procura è disponibile sul sito www.frlt.camcom.it - sezione Bandi e Contributi - pagina relativa al presente bando.
5. Fatto salvo l'investimento minimo previsto di € 4.000,00, per poter essere ammesse alla liquidazione del contributo, le costituite imprese devono necessariamente avere effettuato, entro la data di presentazione della domanda di concessione e liquidazione, pagamenti per almeno il 70%, oltre i.v.a., per ciascuna delle tipologie di spese ammissibili di cui a precedente art.5.
6. È ammessa per ciascuna impresa costituita una sola domanda di concessione e liquidazione. In caso di presentazione di più domande è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico.
7. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
8. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di liquidazione che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
9. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.
10. In fase di liquidazione, per importi superiori a € 5.000,00 si procederà alla verifica ex art.48-bis del D.P.R. n.602/73.

ART-9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione e delle domande di concessione e liquidazione.



2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio, eventualmente coadiuvata da un esperto esterno, relativa all'attinenza del progetto con gli ambiti di attività di cui all'art.3, comma 1, del presente bando.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa, anche per le vie brevi, tutti gli elementi informativi e/o documentazione integrativa per una corretta istruttoria della pratica. In caso di richiesta inviata per iscritto a mezzo di posta elettronica, sarà fissato un termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione e/o non esaustiva indicazione delle integrazioni richieste entro e non oltre il suddetto termine gli uffici camerali competenti procederanno alla valutazione sulla base della sola documentazione a disposizione.
4. All'esito dell'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dagli aspiranti imprenditori si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che saranno pubblicati sul sito camerale www.frlt.camcom.it - sezione "[Albo Camerale](#)" fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:
 - a) elenco delle domande ammesse (si precisa che l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili);
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
 - c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate (per esaurimento del fondo a disposizione).

La prima determinazione dirigenziale, che riguarderà indicativamente un numero di istanze pari a 15, sarà adottata entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di partecipazione; le successive determinazioni saranno adottate entro il medesimo termine decorrente dal precedente provvedimento di concessione/diniego. Tale termine sarà differito in caso di soccorso istruttorio fino a 60 giorni dall'invio dell'ultimo documento integrativo richiesto.

Nell'Elenco domande ammesse sarà indicato per ciascun aspirante imprenditore il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutta la documentazione di spesa di cui al precedente art.8, comma 4, lettera b).

5. Le domande di presentazione ricevute ma non esaminate possono essere successivamente istruite, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel caso in cui entro massimo 30 giorni dalla data di approvazione della determinazione di ammissione si liberino risorse in seguito a rinunce. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria con provvedimento dirigenziale.
6. All'esito dell'istruttoria delle domande di concessione e liquidazione presentate dalle costituite imprese si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che saranno pubblicati sul sito camerale www.frlt.camcom.it - sezione "[Albo Camerale](#)" fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:



- a) elenco delle domande finanziabili;
- b) elenco delle domande non finanziabili (per mancato superamento dell'istruttoria).

La prima determinazione dirigenziale, che riguarderà indicativamente un numero di istanze pari a 15, sarà adottata entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di concessione e liquidazione; le successive determinazioni saranno adottate entro il medesimo termine decorrente dal precedente provvedimento di concessione/diniego. Tale termine sarà differito in caso di soccorso istruttorio fino a 60 giorni dall'invio dell'ultimo documento integrativo richiesto.

- 7. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione e/o non esaustiva indicazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca del voucher in tutto o in parte.
- 8. La pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ART.10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:
 - a) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - b) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - c) a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo;
 - d) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio;
 - e) a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

ART.11 – CONTROLLI

- 1. La Camera di Commercio, successivamente alla concessione e liquidazione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti gli ulteriori controlli (compresi sopralluoghi ispettivi) necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli investimenti, la veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando richiedendo chiarimenti, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.



ART.12 - REVOCA

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda di partecipazione presentata;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui al precedente art.11 per cause imputabili al beneficiario;
 - esito negativo dei controlli di cui al precedente art.11;
 - mancato raggiungimento, in fase di rendicontazione, della spesa minima ammissibile pari o superiore a € 4.000,00 (art.5, comma 3).
2. In caso di revoca del voucher già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del voucher percepito aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ARTICOLO 13 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n.2831/2023 (GUUE L/2023/15 dicembre 2023), n.1408/2013, n.360/2012 e n.717/2014, così come modificati dal Regolamento 2391/2023 (GUUE L/2023/5 ottobre 2023)
2. In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti. Ai sensi del Regolamento UE n.2831/2023, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;



- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 14 - CUMULO

1. Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di contributi è assegnato all'Area I Servizi di Supporto e per lo Sviluppo della Camera di Commercio. Il Responsabile del procedimento è il titolare della Elevata Qualificazione Promozione e Sviluppo del Territorio, dott.ssa Loredana Pugliese.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Frosinone Latina, con sede in Latina, via Umberto I, n.80, tel. 0773 6721, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt.37 e ss. del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all'indirizzo e-mail rpd.privacy@frlt.camcom.it e di PEC: rpd.privacy@pec.frlt.camcom.it.

L'eventuale modifica del Responsabile sarà resa nota con la pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Criteri e modalità e nella pagina “Privacy” nella home page del sito www.frlt.camcom.it.

3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento

I dati personali forniti vengono raccolti e trattati unicamente per le seguenti finalità:

1. le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
2. l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della quantificazione del contributo;



3. l'invio di comunicazioni inerenti la domanda presentata;
4. liquidazione del contributo.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui – ai sensi della Legge n.580/1993 e di altre norme, anche regionali, applicabili alle funzioni svolte dalla Camera di Commercio – è investito il Titolare del trattamento ex art.6, paragrafo 1, lett. e), del GDPR.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

I dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici.

Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell'interessato espresso per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio. In tal caso la base giuridica è costituita dall' art.6, paragrafo 1, lett. a), del GDPR.

Per i dati personali di tipo particolare la base giuridica è costituita dall'art.9, del Reg. UE 2016/679 mentre per i dati giudiziari si richiama l'art.10 del Reg. UE 2016/679.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità degli uffici della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'integrità, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

5. Conferimento dei dati e rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.

6. Profilazione

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque per un periodo massimo di 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.



8. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

1. società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
2. società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
3. società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR.

Nei soli casi previsti dalla legge, i dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori pubbliche amministrazioni, laddove queste detengano stabilmente i documenti richiesti. Inoltre, alcuni dati dei richiedenti potranno essere comunicati ai controinteressati al fine di consentire loro il contraddittorio nell'ambito della procedura.

Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modulo di domanda saranno trattati ai sensi dell'art.14 della Legge 29 luglio 2015, n.115, per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini della verifica del rispetto del "de minimis".

Laddove l'iter della procedura lo preveda, i dati potranno essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso insorga contenzioso, i dati potranno essere comunicati alla competente Autorità giudiziaria o amministrativa.

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale all'espletamento della procedura richiesta.

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati.

Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il trasferimento all'estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole



contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

Con specifico riferimento agli Stati Uniti d'America, l'eventuale trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del *Privacy Shield*, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi.

10. L'interessato ha diritto:

- a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);
- alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);
- alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio") dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- alla limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);
- a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. "diritto alla portabilità dei dati personali", cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);
- ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 2016/679);
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1.